

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IV E XI):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	Pag. 1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 3
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUI FENOMENI DI CRIMINALITÀ IN SAR- DEGNA . . . . .	
	» 5
CONVOCAZIONI . . . . .	» 6

### GIUSTIZIA (IV) e AGRICOLTURA (XI)

#### Commissioni riunite.

#### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1970, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente della XI Commissione, TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Martoni.

#### Proposte di legge:

Senatori De Marzi ed altri: Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici (*Testo unificato approvato dal Senato*) (2176);

Pirastu ed altri: Norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna (117);

Andreoni ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2378);

Bignardi ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2404).

Si prosegue la discussione generale. Il deputato Bozzi ritiene che il provvedimento in esame leda tre principi giuridico-costituzio-

nali: il principio della autonomia negoziale, quello della proprietà privata e quello delle autonomie regionali. Circa il primo, rileva che l'autonomia negoziale è una manifestazione dell'autonomia della persona umana che trova la sua protezione nella carta costituzionale anche se con alcuni limiti, per esempio quello della solidarietà. Tale autonomia è violata dal provvedimento oltre il limite consentito laddove per esempio si stabilisce (art. 1) che il canone nell'affitto di fondo rustico è determinato e corrisposto in danaro. Un'altra violazione si ha all'articolo 12 dove si prevede la possibilità di imporre un contratto senza che ci sia il consenso di una delle parti.

Circa il secondo principio, ricorda che la Costituzione riconosce la proprietà pubblica e quella privata, fissando per quest'ultima dei limiti che non sono dei veri e propri limiti esterni in quanto si traducono e si identificano in una diversa concezione della funzione della proprietà privata nella società moderna. Tuttavia la Costituzione, se precisa l'esistenza di questi limiti, non prevede però lo svuotamento della proprietà privata come vuole invece il provvedimento in esame il quale fa solo un ossequio formale al principio della proprietà stessa. Già in passato la Corte costituzionale ha rifiutato questi criteri simbolici e questi ossequi formali allorché ha giudicato anacronistico il riferimento ai dati catastali per esempio in materia di enfiteusi. A suo giudizio, privando il diritto di proprietà del suo contenuto reale, si mira a creare un terzo tipo di proprietà, oltre i due già previsti dalla Costituzione (pubblica e privata), il che è tipicamente italiano con tutte le confusioni che la cosa comporta anche in campo econo-

mico. Rileva inoltre che il provvedimento amplia la sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione e quindi del potere politico che sta ad essa dietro, e di converso contrae per il cittadino la possibilità di difesa dei propri diritti. Ciò avviene per esempio con l'articolo 3 dove si attribuiscono alla commissione tecnica provinciale poteri discrezionali amplissimi, non suscettibili di controllo; così avviene all'articolo 6, lettera c), dove egualmente si attribuisce alla commissione tecnica centrale un potere discrezionale assoluto in materia di canoni. Con simili iniziative si giunge in realtà ad una quasi confisca della proprietà privata. Sottolinea poi il contrasto esistente tra l'articolo 28, in cui si afferma che le disposizioni della legge sono inderogabili, e l'articolo 22 in cui si riconosce la validità delle convenzioni concluse tra le parti davanti al giudice o con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali. Infatti sul piano giuridico il giudice ha una sua precisa configurazione, mentre non si può dire la stessa cosa delle associazioni sindacali che sono ancor oggi associazioni di fatto.

Circa il terzo ed ultimo principio rileva che il provvedimento in esame viola l'autonomia regionale proprio all'indomani della creazione delle regioni. Per esempio l'articolo 3, quarto comma, prevede che le assemblee regionali potranno determinare coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli stabiliti dalla commissione tecnica provinciale in materia di fissazione dei canoni di equo affitto. Qui non è chiaro se le assemblee regionali si sostituiscano oppure no alle commissioni tecniche provinciali, oppure se la competenza delle prime abbia carattere correttivo rispetto alla competenza di queste ultime. In ogni caso i due organismi non possono essere messi sullo stesso piano in quanto le decisioni delle commissioni provinciali hanno natura amministrativa mentre quelle delle assemblee regionali sono politiche. Stando così le cose, non è difficile prevedere che ci sarà un sopravvento del potere politico sugli organismi tecnici malgrado la grande cura messa nel provvedimento in esame nel dosare la composizione delle commissioni tecniche provinciali e nel precisarne i compiti. C'è poi da chiedersi se la decisione delle assemblee regionali verrà considerata sul piano pratico come atto politico oppure amministrativo ai fini della sua impugnabilità da parte del cittadino.

C'è infine un problema che è al limite tra la legittimità e l'opportunità costituzionale: è utile che il Parlamento nazionale faccia una

legge compiuta in materia di agricoltura proprio mentre stanno sorgendo le regioni alle quali la Costituzione riserva competenza nella stessa materia? A suo avviso, sarebbe più opportuno varare una legge-quadro, invece di violare l'autonomia regionale alla quale solo verbalmente si rende omaggio. In conclusione invita tutti a meditare su questi problemi ed esprime l'avviso che sia indispensabile chiedere sugli stessi il parere della Commissione affari costituzionali.

Il deputato Bardelli ricorda che il provvedimento in esame è il risultato della convergenza avvenuta al Senato delle forze politiche più direttamente collegate al mondo contadino. L'iter del progetto di legge è stato lungo e tormentato, sia per la reazione delle destre e della proprietà privata che hanno lanciato nel paese una campagna di stampa contraria, sia per il non favorevole atteggiamento assunto dal Governo nei primi momenti di discussione nell'altro ramo del Parlamento. Ciò dice perché se si dovessero anteporre considerazioni tecnicistiche o giuridiche a considerazioni politiche si provocherebbe un ulteriore ritardo nell'approvazione del provvedimento con grave danno per i contadini. Il gruppo comunista, nonostante mantenga riserve su alcuni aspetti del provvedimento, è invece favorevole ad una sua urgente approvazione. Del resto nulla vieta che le lacune possano essere in prosieguo di tempo colmate con altro intervento legislativo.

Ritiene che la configurazione dei patti agrari attuali sia storicamente superata. Anche il rapporto di affitto è superato, in un certo senso ancor più della mezzadria che pure viene da tutti considerata anacronistica: in quest'ultima infatti la proprietà deve ancora conferire il capitale di esercizio, mentre nell'affitto la proprietà è completamente assente pur continuando a percepire una rendita certa (negli altri paesi europei l'affitto è configurato in un modo diverso e dà risultati di gran lunga migliori che in Italia). Ecco perché il provvedimento in esame, pur con gli indubbi progressi che esso realizza, non deve essere considerato un traguardo ma solo una tappa verso la realizzazione piena della proprietà contadina. In questa prospettiva il provvedimento è nel momento attuale valido. Le critiche sollevate dalle forze conservatrici non hanno un reale fondamento. Per esempio si è detto che la nuova legge non sarebbe applicabile per il mancato aggiornamento dei dati catastali; ma si dimentica che proprio questa situazione ha avvantaggiato per lunghi

anni la proprietà assenteista che, da una parte ha continuato a pagare aliquote modestissime di tasse, mentre dall'altra ha visto migliorare le terre con fondi in gran parte forniti dallo Stato e con il lavoro degli affittuari e dei mezzadri e aumentare di conseguenza la propria rendita. Una revisione dei redditi dominicali andrebbe a tutto svantaggio dei proprietari privati in quanto oggi si procederebbe tenendo conto della reale situazione dell'agricoltura e non in base ad una semplice moltiplicazione dei dati catastali del 1939 per gli indici di svalutazione della lira. Dopo aver giudicato infondato il dubbio di costituzionalità sollevato dal relatore Padula circa il diritto di proroga concesso all'affittuario in caso di miglioramenti, in quanto tali miglioramenti possono essere fatti anche direttamente dal proprietario, ricorda che il gruppo comunista durante la discussione al Senato aveva proposto di sopprimere l'ultimo comma dell'attuale articolo 22 del provvedimento in cui si stabilisce la validità delle convenzioni concluse dalle parti con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali; tuttavia dato che il principio è stato introdotto ritiene sia inopportuno apportare modifiche che ritarderebbero l'approvazione finale del provvedimento. In ogni caso il principio ora richiamato non deve sollevare dubbi di costituzionalità in quanto le convenzioni di cui si sancisce la validità restano sempre nell'ambito della legge. Respinge infine le perplessità sollevate dal deputato Bozzi circa una violazione delle autonomie regionali: non c'è dubbio che se la legge fosse stata fatta in un momento diverso sarebbe stata diversa; ma oggi non si può più attendere.

Il deputato Ciaffi esprime complessivamente un giudizio positivo sul provvedimento che rappresenta a suo giudizio un passo in avanti, anche perché un buon contratto di affitto non solo rappresenta uno strumento di progresso rispetto al rapporto mezzadrile, ma consente all'affittuario di esaltare le proprie qualità imprenditoriali. L'affitto si rivolge ai contadini più capaci e provocherà senz'altro una selezione ma questo non deve preoccupare. Dopo aver espresso la convinzione che molti dubbi di costituzionalità sollevati non hanno fondamento, sottolinea la necessità di sancire contestualmente al nuovo contratto di affitto la trasformazione della mezzadria in affitto.

Il relatore per la XI Commissione, Ceruti, fa notare che ai fini di una utile prosecuzione del lavoro è indispensabile chiarire se il

riferimento ai redditi dominicali deve essere la base per la determinazione dei canoni. Ricorda che in molte zone il catasto non fa fede per cui i giudici verrebbero indotti a non applicare la legge in molti casi.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

## AFFARI INTERNI (II)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1970, ORE 9,20. — *Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Mariani.

#### Disegno e proposte di legge:

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile (335);

Covelli e Cuttitta: Aumento dei ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi, e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (303);

Maulini ed altri: Aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, orario di lavoro ed estensione ai suoi componenti del trattamento economico del personale civile dello Stato (420);

Maulini ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (454);

Cavallari ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (968);

Tripodi Antonino: Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1154).

Inizia la discussione generale.

Il deputato Maulini osserva che il provvedimento si compone di due parti nettamente distinte. La prima concerne l'istituzione di un sistema di protezione civile (materia sino ad ora regolamentata da un decreto-legge del 1926 e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534); la seconda prevede alcune modifiche alla legge relativa al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e recepisce parte delle istanze della categoria che già furono oggetto di proposte di legge del suo gruppo nella quarta legislatura, ripresentate nell'attuale.

Questa seconda parte può dirsi nel complesso soddisfacente, anche se necessita di al-

cuni miglioramenti per i quali si riserva di presentare emendamenti.

Quanto alla prima parte osserva che da una attenta lettura del decreto-legge del 1926 (tuttora vigente) si ricava, in relazione al disegno in esame, l'impressione che i governanti di allora tendevano meno degli attuali alla centralizzazione del potere in materia, e si affidavano di più a concezioni ed esigenze tecniche che non al calcolo di poteri direzionali, tanto è vero che il pilastro portante della legge è rappresentato dal Ministero dei lavori pubblici, un ministero eminentemente tecnico.

Sarebbe stato più opportuno quindi e più logico partire dall'impostazione tecnica del decreto legge del 1926, emendato adeguatamente delle incrostazioni di marca fascista.

Il Governo ha invece presentato un disegno di legge che tende solo all'accentramento dei poteri nel Ministero dell'interno. D'altronde questo provvedimento, che pure ha dovuto tenere in parte conto della decisa opposizione dei comunisti e della sinistra in generale, si richiama direttamente alle fallite iniziative legislative dovute a Scelba nel 1950 e a Tambroni nel 1957 i quali, oltre al totale accentramento dei servizi di emergenza ed ai soccorsi nelle mani del Ministero dell'interno, volevano i vigili del fuoco « militarmente organizzati ».

Tutto ciò giustifica le preoccupazioni del suo gruppo, accresciute dalle note dichiarazioni dell'allora Capo di stato maggiore della difesa, generale Vedovato, su cui la sua parte presentò una interrogazione alla quale non è stata ancora data una risposta.

Inoltre il difetto di ispirazione democratica che vizia il disegno di legge appare in tutta evidenza quando si passa ad esaminare il ruolo degli Enti locali.

Lo spirito di abnegazione e di iniziativa delle popolazioni e dei loro organi di potere locale, messo più volte in evidenza, avrebbe dovuto avere un meritato riconoscimento nel testo del disegno di legge. Vi si trovano invece modeste citazioni introdotte dal Comitato ristretto; il loro ruolo rimane del tutto subalterno e non viene riconosciuta loro alcuna autonomia capacità di determinazione.

Ritiene che, affidato all'autorità centrale il solo compito del coordinamento generale in caso di calamità, sia da prevedere una struttura articolata democraticamente attraverso i comitati regionali e provinciali, presieduti dal presidente della regione e dal sindaco del capoluogo di provincia. Ne verrebbe così stimolata la iniziativa di tutte le istanze locali.

Viene invece prevista l'istituzione in ogni regione di un « comitato regionale per l'at-

tuazione delle direttive impartite in materia di protezione civile » che è presieduto dal commissario del Governo nella regione. Su sedici membri che lo compongono solo tre rappresentano gli enti elettivi.

Passando all'esame dei singoli articoli, osserva che all'articolo 1 si dispone che il Ministero dell'interno « impartisce le direttive generali in materia di protezione civile ». Ritiene che la funzione debba essere quella di coordinare e non di dirigere. Anche l'istituzione del Comitato interministeriale della protezione civile ha essenzialmente lo scopo di mascherare l'ingerenza predominante del Ministero dell'interno.

All'articolo 3 si prevede, in caso di calamità particolarmente gravi, la nomina di un commissario straordinario. La sua parte chiederà la soppressione di tale norma.

All'articolo 4 si prevede tra i compiti del Ministero dell'interno che esso « cura l'addestramento e l'equipaggiamento in materia di protezione civile del personale civile delle altre amministrazioni dello Stato ». A riguardo il relatore ha precisato che ciò avverrà tramite il Corpo dei vigili del fuoco. Sarà opportuno precisarlo nel testo della legge.

Vi è poi da considerare la soppressione del secondo comma dell'articolo 18 della legge 1961 n. 469 relativa ai vigili del fuoco, ove si profila la militarizzazione del Corpo in caso di calamità pubbliche.

Con riserva di intervenire ampiamente nell'esame dei singoli articoli e di presentare emendamenti, afferma la disponibilità della sua parte per un effettivo miglioramento della legge eliminandone le storture più gravi.

Accusa il Governo, che si è opposto alla richiesta di stralcio, di aver strumentalizzato le rivendicazioni dei vigili del fuoco subordinandone l'accoglimento all'approvazione dell'intero disegno di legge. Ritiene che se il provvedimento non viene adeguatamente modificato questa forma di ricatto non può essere subita.

Il deputato Alfano, premesso che per protezione civile si deve intendere l'organizzazione di dispositivi politici, tecnici, assistenziali, finanziari diretti alla preparazione, al coordinamento e all'attuazione di piani d'intervento a favore della popolazione civile in occasione di calamità naturali di particolare gravità, osserva che poiché tali dispositivi implicano la competenza istituzionale di differenti dicasteri ed enti pubblici ed il relativo impegno per interventi diretti, si rende necessario che il potere decisionale promani dal più alto livello.

Ritiene pertanto necessario che al vertice di tutta l'organizzazione della protezione civile presieda un organismo collegiale, a carattere permanente, con potere decisionale del quale siano chiamati a far parte pariteticamente rappresentanti qualificati delle Amministrazioni pubbliche interessate ai servizi di protezione civile.

Il disegno di legge non fissa, fatta eccezione per il solo Ministero dell'interno, alcun impegno per le numerose altre amministrazioni civili e militari ai fini della loro effettiva partecipazione alla protezione civile.

In esso è fatto appena cenno, nell'ultimo comma dell'articolo 4, alla istituzione di un comitato di coordinamento con potere esclusivamente consultivo.

La mancanza di un tale organo collegiale ha fatto sì che nel disegno di legge si siano dovute far salve tutte le specifiche competenze degli altri dicasteri ed enti interessati con evidente pregiudizio di una preordinata azione unitaria.

Di conseguenza il Ministero dell'interno non potrà che valersi dei soli organi da esso dipendenti (Pubblica sicurezza, Assistenza pubblica, Corpo nazionale vigili del fuoco).

In sostanza l'unica proposta concreta contenuta nel disegno di legge è quella del potenziamento, per altro modesto, degli organici dei vigili del fuoco con altre 3.000 unità, da scaglionarsi in 5 anni, quando è noto che detto organico non è sufficiente neppure a fronteggiare gli ordinari servizi d'istituto.

A suo parere, per un razionale ed efficiente contributo nell'ambito della protezione civile, il corpo nazionale dei vigili del fuoco deve disporre di autonomia funzionale. A tal fine ritiene opportuna la revisione delle strutture con la istituzione di un comando generale dei vigili del fuoco; la istituzione di ispettorati centrali; la istituzione di comandi regionali.

Conclude dichiarando che la sua parte è favorevole ad una legge sulla protezione civile ma osserva che né il testo presentato dal Governo né quello elaborato dal relatore sono adeguati all'obiettivo che s'intende raggiungere. Si riserva comunque di presentare emendamenti.

Il deputato Malfatti Francesco svolge il suo intervento su tre punti.

Contesta innanzitutto il preteso carattere di organicità del provvedimento in base al quale ieri è stata respinta la proposta di stralcio.

Rileva poi che la Commissione si trova di fronte ad un testo non ben definito, se relatore e rappresentante del Governo hanno am-

messo che vi sono ancora nodi da sciogliere e questi riguardano punti essenziali.

L'ultimo punto riguarda il ruolo delle regioni. Non si può ritenere che in materia esse non abbiano nulla da dire. Nel nuovo testo è invero prevista la istituzione di comitati regionali, ma la loro struttura e funzioni sono concepite in modo che non rispondono affatto allo scopo di consentire una partecipazione attiva degli enti locali.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di mercoledì 17 giugno per la replica del relatore e del Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

### COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui fenomeni di criminalità in Sardegna.

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1970, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente MEDICI.*

Il deputato Marras, coordinatore del secondo gruppo di lavoro, riferisce alla Commissione sulle indagini svolte dal gruppo in merito ai problemi delle zone interne a prevalente economia pastorale, sui temi affrontati nel corso degli incontri con varie autorità, tecnici e rappresentanze locali e sulle prime risultanze del lavoro svolto.

Dopo aver svolto un'ampia analisi della situazione economica e sociale della pastorizia e aver accennato all'incidenza di tale situazione - in particolare per quanto riguarda la transumanza - sulla criminalità e sul banditismo, illustra una serie di dati statistici e tecnico-economici in merito alla possibilità di soluzione dei problemi della pastorizia in Sardegna.

Conclude accennando ad alcune questioni più urgenti sulle quali la Commissione potrebbe pronunciarsi in merito ai problemi specifici della pastorizia e della utilizzazione dei suoi prodotti.

Dopo interventi dei deputati De Leonardis e Pirastu e del senatore Dal Falco, la discussione sulla relazione del deputato Marras è rinviata ad altra seduta.

La Commissione delibera infine su alcune questioni concernenti le attività di singoli gruppi di lavoro e su altri problemi organizzativi. Intervengono i deputati Pitzalis e Pirastu e i senatori Pala, Gianquinto e Deriu.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

## CONVOCAZIONI

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

**Martedì 16 giugno, ore 10,30.**

Discussione del progetto di Regolamento: esame di questioni accantonate.

### V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

**Comitato pareri.**

**Martedì 16 giugno, ore 17.**

*Parere sui disegni di legge:*

Aumento dei limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, ai fini della determinazione del contributo a carico dell'INAM dovuto alla cassa mutua di malattia dell'ENEL (2342) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Corà;

Aumento del contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2467) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Di Lisa;

Autorizzazione di spesa per la costruzione di opere portuali nell'area di sviluppo industriale di Taranto (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2480) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Lezzi;

Integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 19 gennaio 1963, n. 17, per lo smaltimento delle acque vacanti nel sottosuolo della città di Lecce (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2481) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Di Lisa;

Autorizzazione di spesa per lavori di completamento, di demolizione e di manutenzione straordinaria di case per i senza tetto, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2482) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Di Lisa;

Determinazione delle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali (2509) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Di Lisa;

Modifica al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2510) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Di Lisa;

Erogazione del premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2513) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Tarabini;

Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della comunità atlantica (2519) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Lezzi;

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13 (*Approvato dal Senato*) (2531) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Tarabini;

Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) (*Approvato dal Senato*) (2554) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Carenini.

*Parere sugli emendamenti al disegno di legge:*

Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30 (2334) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Corà;

*Parere sulle proposte di legge:*

Bozzi ed altri: Inquadramento del personale delle Amministrazioni municipali coloniali di Tripoli ed Asmara nei medesimi coefficienti e con la stessa anzianità attribuiti al personale delle altre Amministrazioni municipali coloniali dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224 (431) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Tarabini;

SCALIA ed altri: Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (539) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Corà;

VASSALLI: Concessione di riduzioni ferroviarie agli impiegati dell'ISTAT collocati in quiescenza (902) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli;

Senatori VENTURI GIOVANNI ed altri: Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri (*Approvato dal Senato*) (1554) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Ciccardini;

D'AQUINO: Inquadramento del personale farmacista degli ospedali psichiatrici (1584) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Corà;

de STASIO: Trasferimento, a domanda, nel ruolo « a disposizione » dei tenenti colonnelli piloti del ruolo normale dell'aeronautica militare, giudicati per almeno tre volte idonei all'avanzamento e non iscritti nel quadro di avanzamento (1597) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Ciccardini;

POLOTTI e SANTI: Immissione nei ruoli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale tecnico di concetto ed esecutivo assunto ai sensi del-

l'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 15 (1967) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Ciccardini;

de MEO ed altri: Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dello esercito, della marina e dell'aeronautica ed alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (2031) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Ciccardini;

Senatori PELIZZO ed altri: Ridimensionamento dei poligoni della Unione italiana di tiro a segno per il tiro con armamento di calibro ridotto (2074) — (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2074) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Ciccardini.

*Parere sul testo unificato delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49);

PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);

BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660);

ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);

ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);

PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);

RICCIO: Immissione in ruolo dei professori fuori ruolo (1096);

LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);

GIORDANO ed altri: Nuove norme per la abilitazione all'insegnamento e l'ammissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);

TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);

AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);

PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);

MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);

D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);

RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);

MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);

— (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Fabbri.

*Parere sulle proposte di legge:*

OLMINI ed altri: Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali e agli enti cooperativi;

ORIGLIA ed altri: Nuove norme in materia di finanziamenti a medio termine a favore delle imprese industriali, commerciali, turistico-alberghiere ed esportatrici (2193);

— (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli.

*Parere sulle proposte di legge:*

ALESSI: Modifica della legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la promozione dei magistrati d'appello (185);

DI PRIMIO ed altri: Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425);

(— *Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Di Lisa.

*Parere sulle proposte di legge:*

ASSANTE ed altri: Modificazioni alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (1358);

BOFFARDI INES ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (2047);

DURAND DE LA PENNE: Modifica all'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (2105);

PALMITESSA: Modifica alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, recante norme sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (2294);

— (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Fabbri.

**COMMISSIONE D'INDAGINE**

(nominata dal Presidente a richiesta del deputato Scalfari a norma dell'articolo 74 del Regolamento).

Martedì 16 giugno, ore 18.

**II COMMISSIONE PERMANENTE**

(Affari interni)

Mercoledì 17 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile (335) — (*Parere della I, V, VII, IX e XIV Commissione*);

COVELLI e CUTTITA: Aumento dei ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi, e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (303) — (*Parere della V Commissione*);



MAULINI ed altri: Aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, orario di lavoro ed estensione ai suoi componenti del trattamento economico del personale civile dello Stato (420) — (*Parere della V Commissione*);

MAUBINI ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (454) — (*Parere della V Commissione*);

CAVALLARI ed altri: Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (968) — (*Parere della V Commissione*);

TRIPODI ANTONINO: Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1154) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Zamberletti.

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sul disegno di legge:*

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dal Senato*) (2530) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Salvi.

*Parere sulla proposta di legge:*

PICCINELLI ed altri: Istituzione della riserva naturale « Parco della Maremma » (306) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Nannini.

*Parere sulle proposte di legge:*

BASLINI: Esclusione dei distributori e rivenditori professionali della stampa periodica dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale (729);

BERAGNOLI ed altri: Esclusione dei distributori e rivenditori professionali della stampa periodica dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale.

MONTANTI: Esclusione della responsabilità ex articoli 528 e 725 del codice penale nel normale e pubblico esercizio dell'attività di rivendita di giornali (1649);

— (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Salvi.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 17 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1208);

— Relatore: Padula — (*Parere della I, della V, della VI, della XIII e della XIV Commissione*).

*Discussione della proposta di legge:*

ALESSI e LA LOGGIA: Disposizioni sul collocamento a riposo dei notai (2217) — Relatore: Lospinoso Severini.

*Discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (2126) — (*Parere della II e della VI Commissione*);

PINTUS: Disposizioni in materia di protesto di cambiale e di altri titoli (952) — (*Parere della II Commissione*);

MICHELI PIETRO: Modifica alle norme in materia di imposta sul bollo per la cambiale ed in materia di onorari e compensi dei pubblici ufficiali per la levata del protesto (1004) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

MICHELI PIETRO ed altri: Disposizioni in materia di protesti cambiari (1384) — (*Parere della VI Commissione*);

CAVALLARI ed altri: Modificazione alla legge 12 febbraio 1955, n. 79, concernente la pubblicazione dei protesti cambiari (2451);

— Relatore: Castelli.

*Discussione della proposta di legge:*

DI PRIMIO ed altri: Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425);

— Relatore: Valiante — (*Parere della V Commissione*).

*Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:*

Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e dell'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (1891);

ALESSI: Modifica della legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la promozione dei magistrati d'appello (185);

— Relatore: Valiante — (*Parere della V Commissione*).

*Discussione delle proposte di legge:*

BASLINI: Esclusione dei distributori e rivenditori professionali della stampa periodica dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale (729);

BERAGNOLI ed altri: Esclusione dei distributori e rivenditori professionali della stampa periodica dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale (1607);

MONTANTI: Esclusione della responsabilità ex articoli 528 e 725 del codice penale nel normale e pubblico esercizio dell'attività di rivendita di giornali (1649);

— Relatore: De Poli — (*Parere della II Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

LEPRE: Modifiche ad alcuni articoli del codice civile (670) — Relatore: Martini Maria Eletta;

*Esame della proposta di legge:*

CASCIO: Abolizione del doppio identico cognome (1012) — Relatore: Musotto — (*Parere della II Commissione*).

**Sottocommissione per i pareri.**

**Mercoledì 17 giugno, ore 16,30.**

*Parere sulla proposta di legge:*

ZANIBELLI ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1120) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Castelli;

*Parere sui disegni di legge:*

Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 25 aprile 1957, n. 309, 5 marzo 1963,

n. 285 e 12 dicembre 1966, n. 1095, per la costruzione e l'arredamento del palazzo di giustizia di Napoli (2043);

— (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Castelli;

Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (2457) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Micheli Pietro.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

**Mercoledì 17 giugno, ore 9,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sul disegno di legge:*

Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2479) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Tarabini.

*Esame del disegno di legge:*

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per lo anno finanziario 1969 (*Approvato dal Senato*) (2530) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli — (*Parere della I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*).

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

**Mercoledì 17 giugno, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2479);

— Relatore: Patrini — (*Parere della V e della XII Commissione*).

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione di borsa (1823) — Relatore: Azzaro — (*Parere della V e della XII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno di legge:*

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13 (*Approvato dal Senato*) (2531) — Relatore: Perdonà — (*Parere della V e della XII Commissione*);

*Parere sul disegno di legge:*

Variazione al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dal Senato*) (2530) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Botta;

*Esame del disegno di legge:*

Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (*Approvato dal Senato*) (2457) — Relatore: De Ponti — (*Parere della IV, V e XII Commissione*);

*Esame della proposta di legge:*

RAFFAELLI ed altri: Aumento del Fondo di dotazione della sezione di credito per la cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, con modificazione del medesimo e della legge 25 novembre 1962, n. 1679 (*Urgenza*) (1962) — Relatore: Laforgia — (*Parere della V Commissione*).

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

**Mercoledì 17 giugno, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione dei disegni di legge:*

Autorizzazione di spesa per la costruzione di opere portuali nell'area di sviluppo indu-

striale di Taranto (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2480) — Relatore: Fioret — (*Parere della V Commissione*);

Integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 19 gennaio 1963, n. 17, per lo smaltimento delle acque vaganti nel sottosuolo della città di Lecce (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2481) — Relatore: Pisoni — (*Parere della V Commissione*);

Autorizzazione di spesa per lavori di completamento, di demolizione e di manutenzione straordinaria di case per i senza tetto, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2482) — Relatore: Carra — (*Parere della V Commissione*);

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari (2231) — Relatore: Fioret.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e pre-compresso (*Approvato dal Senato*) (1493) — Relatore: de' Cocci — (*Parere della IV Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sul disegno di legge:*

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dal Senato*) (2530);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Baroni.

Costruzioni dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia-Costa Smeralda, e completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico civile (2228);

— (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Degan.

**X COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Trasporti)

**Mercoledì 17 giugno, ore 10.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno e della proposta di legge:*

Costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia - Costa Smeralda - e completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico civile (2228) — (*Parere della I, della V, della VII e della IX Commissione*);

CASTELLUCCI ed altri: Sistemazione e potenziamento dello scalo civile dell'aeroporto di Ancona in Falconara (887) — (*Parere della V e della IX Commissione*);

— Relatore: Bianchi Gerardo.

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sul disegno di legge:*

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per lo anno finanziario 1969 (*Approvato del Senato*) (2350) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Querci.

*Parere sulla proposta di legge:*

BALLARIN ed altri: Revisione della legislazione sulla previdenza marinara (2502) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Marocco.

*Esame della proposta di legge:*

GATTANEI ed altri: Finanziamento delle opere di completamento dell'aeroporto di Genova-Sestri (2009) — Relatore: Bianchi Gerardo — (*Parere della V e della IX Commissione*).

**XII COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Industria)

**Mercoledì 17 giugno, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero (2235) — Relatore: Ermirero — (*Parere della III Commissione*).

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

MENGOZZI ed altri: Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto (2423) — Relatore: Vaghi — (*Parere della IV, XI, XIV Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno di legge:*

Delega al Governo per modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (345-bis) — (*Già articolo 39 del disegno di legge n. 345 stralciato con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 10 giugno 1969*) — Relatore: Longoni — (*Parere della I, IV, V e X Commissione*).

*Parere sui disegni di legge:*

Variazioni al bilancio dello Stato e a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dal Senato*) (2530) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Servadei;

Adeguamento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2512) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Servadei.

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Lavoro)

**Mercoledì 17 giugno, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Aumento dei limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, ai fini della determinazione del contributo a carico dell'INAM alla cassa mutua di malattia dell'ENEL (2342) — Relatore: Pisciocchio — (*Parere della V e della XII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sul disegno di legge:*

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per lo

anno finanziario 1969 (*Approvato dal Senato*) (2530) — (*Parere alle V Commissione*) — Relatore: Lobianco.

*Esame della proposta di legge:*

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali (1572) — Relatore: Anselmi Tina — (*Parere della V e della XII Commissione*).

---

**COMMISSIONI RIUNITE**

(IV Giustizia e XIII Lavoro)

**Giovedì 18 giugno, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

CACCIATORE ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (*Urgenza*) (903) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

COCCIA ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966) — (*Parere della I, V e della VI Commissione*);

ALLOCCA e BERNARDI: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (1423);

GIRARDIN ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1729) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

— Relatori: per la IV Commissione Musotto e Lospinoso Severini; per la XIII Commissione Gunnella.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa alle ore 22.*